

Un chiarimento per Stefano Rossi e Daniele Muritano

di Alberto Gambino *

(10 febbraio 2009)

Mi preme completare il mio scritto “Sull’equivoco giuridico dell’esecuzione del decreto nella vicenda Englaro”, nel quale sottolineavo la non esecutività dei decreti di autorizzazione in quanto, legittimando al compimento dell’atto autorizzato esclusivamente il soggetto richiedente, non possiedono idoneità intrinseca a produrre effetti obbligatori nei confronti di soggetti terzi, che tra l’altro non hanno partecipato alla procedura e, dunque, non hanno potuto esercitare il loro diritto costituzionale alla difesa e al contraddittorio.

Le note di Stefano Rossi e Daniele Muritano, l’una utilizzando sostanzialmente le argomentazioni del Tar Lombardia, l’altra richiamandosi al buon senso, propendono, invece, per un effetto “sostantivo” del decreto milanese sulle strutture di assistenza e il personale medico. Posizioni legittime, ma riguardanti un tema enorme, che coinvolge prerogative di soggetti pubblici, professioni vincolate a protocolli amministrativi e poteri dei privati, e privo di esplicita soluzione giurisprudenziale definitiva.

Lo stesso estensore della sentenza del Tar Lombardo, ha spiegato in motivazione che “non si intende portare materialmente ad esecuzione un titolo giuridico (cioè: il decreto della Corte d’Appello), ma sindacare la legalità dell’azione provvedimento amministrativa che ritenga di poter preventivamente negare ad un assistito l’esercizio di una libertà conferita dall’ordinamento civile”. Dunque, un eventuale obbligo di assistenza potrà definitivamente desumersi soltanto dal giudicato che un giorno si formasse con riferimento alla tesi affermativa contenuta nella decisione del Tar Lombardia.

P.S. Al tenace avv. Rossi, refrattario alle mie “monolitiche certezze”, porgo l’invito – quando si troverà a passare per l’Eterna Città – a mangiarci una pizza assieme per riempire di umanità anche “un’etica senza verità”.

*Ordinario di Diritto privato nell’Università Europea di Roma